



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

SENT.N° 3015/18

CAUSA CIVILE: -

R.G.N. 163/c/18 -

c/ PREFETTURA di SALERNO

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE
(Art.133 c.p.c)

Il Cancelliere del suddetto Ufficio

AVVISA

1). **Avv. GLOBO CONSUMATORI**

che è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza pronunciata da questo Giudice di Pace **dr. Pasquale DENTE** nella causa civile fra le parti sopra indicate;

VEDI ALLEGATO



SENT. N. 315/18
R.G. N. 163/18
REP. N. _____
GRON. N. 1512/18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA

Il Giudice di Pace dr. Pasquale Dente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n°163/C/2018 Ruolo Aff. Contenziosi Civ. promossa

da



con sede in

elettivamente domiciliata in

Alessandria alla via Cremona n°6 presso la Globoconsumatori Onlus

Opponente

contro

Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Opposto-contumace

Oggetto: opposizione a verbale di contestazione

Conclusioni delle parti

Come da verbale di udienza del 01/06/2018

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 14/03/2018 l'istante proponeva opposizione dinanzi a questo ufficio avverso il verbale di contestazione n°VRG0000501663 emesso dal Centro

Nazionale Accertamento Infrazioni di Roma in data 25/09/2017 e notificato in data 07/02/2018 con il quale veniva elevato alla ricorrente sanzione per la somma di € 741,59 per violazione di cui all'art. 142/8°co C.d.S. per eccesso di velocità.

Avverso il predetto provvedimento la ricorrente proponeva opposizione eccependo la nullità del verbale di contestazione impugnato per mancanza di taratura; per mancanza di omologazione dell'apparecchiatura SICVE; per mancata contestazione immediata dell'infrazione, per mancanza di segnalazione del controllo elettronico della velocità.

Deduceva che il conducente del veicolo della ricorrente non aveva commesso l'infrazione contestata.

Per tali motivi chiedeva il relativo annullamento.

Il Giudice di Pace fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 01/06/2018 per la pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del verbale opposto e per la trattazione del merito.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione parti, il Prefetto di Salerno non si costituiva e non faceva pervenire la prescritta documentazione (in particolare non produceva in giudizio la documentazione fotografica).

All'udienza del 01/06/2018 il Giudice di Pace assegnava la causa a sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

In via preliminare bisogna dichiarare la contumacia del resistente Prefetto di Salerno il quale, pur se ritualmente chiamato in giudizio, non si è costituito per l'intero processo.

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento, attesa la mancata produzione in giudizio della documentazione di rito.

Pertanto siffatto comportamento dell'opposta Amministrazione, sul quale grava l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa, legittima l'accoglimento del proposto ricorso (Corte Cost. 28.12.95 n.595).

Infatti, l'onere della prova circa la fondatezza della pretesa incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., alla parte resistente, la quale nulla ha dedotto o controdedotto in merito a quanto lamentato dalla ricorrente e né ha provato con la documentazione di rito la sua pretesa creditoria, ma anzi si è totalmente disinteressata della vertenza, segno evidente che nulla aveva da contrapporre alle motivazioni dell'istante.

Inoltre l'Autorità resistente, sebbene ne avesse l'obbligo, non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione fotografica dell'infrazione.

Va evidenziato che, ai fini della violazione di cui all'art.142 co°8 c.d.s., rilevata con documentatore fotografico, la documentazione fotografica relativa alla presunta infrazione è espressamente richiesta.

Infatti, il resistente non ha provato attraverso la produzione delle foto, il passaggio dell'istante attraverso le postazioni di controllo e la velocità rilevata e contestata.

In definitiva alla stregua delle esposte considerazioni e dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, si impone a questa Autorità Giudiziaria l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del verbale di contestazione opposto, anche ai sensi dell'art.23 ult.co° legge 689/81.

Si ritiene che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Polla, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da GMA Proto Paint snc in persona del legale rappresentante p.t. in data 14/03/2018 avverso il verbale di contestazione n°VRG0000501663 emesso dal Centro Nazionale Accertamento

Infrizioni di Roma in data 25/09/2017 e notificato il 07/02/2018 per un importo di € 741,59, udito il procuratore dell'opponente ed ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione avanzata da GMA Proto Paint snc in persona del legale rappresentante p. t. e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione opposto;
- 2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
- 3) Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente ope legis.

Polla addì, 01/06/2018



Ufficio del Giudice di Pace di Polla

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Polla, il 25 LUG. 2018

IL CANCELLIERE

Giuseppe SALVATORE

Il Giudice di Pace

Dr. Pasquale Dente



GLOBOCONSUMATORI.IT